

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI

Provincia di Macerata

**CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE**

**Ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 6/7/1995 per il comparto**

**Regioni – Enti Locali**

N. ....

Con il presente contratto, redatto in duplice originale.

**T R A**

La sig.ra Secondari dott.sa Lucilla nata a Camerino il 20.07.1952, e residente a Muccia in C.da Coda di Muccia, Responsabile del servizio personale del Comune di Belforte del Chienti (Codice Fiscale 00269440434), per conto e nell'interesse del quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**E**

La Sig. Cartechini Silvia, nata a Tolentino il 15/01/1978 e residente a Belforte del Chienti in Via Conciliazione n. 13 Codice Fiscale CRTSLV78A55L191N di seguito anche "dipendente",

Premesso che il Comune di Belforte del Chienti, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 6 del 27/01/2011, avente per oggetto "Proroga assunzione a tempo determinato part – time della dipendente Cartechini Silvia fino al 30 giugno 2011", intende procedere alla proroga dell'assunzione della dipendente;

Accertato che la Sig. Cartechini Silvia è in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione a tempo determinato e che la stessa ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Tipologia del rapporto di lavoro**

Il Comune di Belforte del Chienti proroga l'assunzione alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato, della sig. Cartechini Silvia, in epigrafe identificata, che accetta, con rapporto di lavoro a tempo determinato, parziale, al 33,33% dell'orario pieno, per il periodo

dall'01/02/2011 al 30/06/2011 per lo svolgimento delle mansioni afferenti il profilo professionale di **“collaboratore professionale”**, inquadrato alla categoria “B3” – posizione economica “B3” prevista dal C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 31.3.1999.

Il rapporto è regolato da tutte le norme fissate, a tutti i livelli, dalla contrattazione collettiva del comparto Enti Locali come definito dall'accordo quadro del 2 giugno 1998 e, in particolare, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 6 luglio 1995, del 16 luglio 1996, del 31 marzo 1999 e del 1<sup>a</sup> aprile 1999, con riferimento all'accordo aziendale decentrato, dal contratto del 05/10/2001, dal CCNL 22/01/2004, dal contratto del 09/05/2006 e dal nuovo CCNL del 31/07/2009.

Il contenuto professionale delle mansioni di spettanza é quello stabilito dall'allegato “A” del C.C.N.L. del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato quale parte essenziale del presente contratto.

## **Art. 2 – Decorrenza**

La Sig. Cartechini Silvia è assegnata alle dipendenze funzionali del Settore Tecnico – Ufficio Sisma, mansioni tecnico - amministrative.

La Sig. Cartechini Silvia deve assumere servizio, a pena di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, presentandosi il giorno 01/02/2011 presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di impossibilità di assumere servizio alla data prefissata la sig. Cartechini Silvia deve inoltrare richiesta motivata di posticipazione della data d'inizio del rapporto di lavoro.

L'Amministrazione, ferma restando la data di cessazione dal servizio, valutati i motivi adottati, può autorizzare il dipendente a ritardare l'assunzione in servizio sino ad un massimo di giorni dieci.

## **Art. 3 – Termine**

Il contratto si risolve di diritto, fatta salva eventuale proroga e salvo interruzioni precedenti comunicate dalla dipendente, in data 30/06/2011, ultimo giorno di lavoro, senza possibilità di rinnovo tacito e senza necessità di comunicazioni tra le parti.

In caso di rescissione del contratto da parte del lavoratore, allo stesso sarà effettuata una trattenuta sullo stipendio.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **Art. 4 – Qualifica di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale.**

Il Dipendente e' inquadrato professionalmente nella categoria “**B3**” posizione economica “**B3**” con corrispondente livello retributivo iniziale, con il profilo professionale di “**Collaboratore professionale**”. Le mansioni assegnate al Dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta qualifica funzionale, come delineate nell'allegato “A” del C.C.N.L. stipulato il 31.3.1999, fatto salvo il potere del Responsabile del Servizio in ordine ai criteri di organizzazione ed agli atti di gestione del personale, anche con riferimento all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per l'eventuale completamento dell'orario di lavoro, al dipendente potranno essere assegnate, in maniera continuativa o saltuaria, altre mansioni attinenti i servizi istituzionali dell'Ente, sempre riferite alle attività correlate al sisma del 1997, senza che il dipendente possa vantare alcun diritto economico aggiuntivo.

La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici ed i locali dell'Amministrazione, siti nel territorio comunale di competenza.

#### **Art. 5 – Norme applicabili – rinvio**

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 6 – Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è di 12 ore settimanali, in rapporto di lavoro part – time di tipo verticale, e può essere modificato in accordo con il dipendente in funzione delle esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni.

### **Art. 7 – Ferie**

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, così come stabilito dal C.C.N.L. del 06/07/1995.

### **Art. 8 – Accettazione**

La dipendente Cartechini Silvia dichiara di accettare espressamente tutte le clausole del presente contratto.

### **Art. 9 – Bollo e registrazione – Esenzione**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131. E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Stipulato e sottoscritto in Belforte del Chienti, li .....

Il Dipendente

Il Responsabile del Servizio

Silvia Cartechini

D.ssa Lucilla Secondari